

## STATUTO FORUM UNIREC-CONSUMATORI

(Testo aggiornato alla approvazione del Consiglio UNIREC del 20 novembre 2018.)

### Art. 1 - Costituzione - Denominazione - Sede

La “Fondazione FORUM UNIREC-CONSUMATORI” - in breve “FORUM UNIREC-CONSUMATORI” - è costituita su iniziativa di “UNIREC, Unione Nazionale Imprese a Tutela del Credito” ed ha sede in Roma.

Il FORUM non ha scopo di lucro e non può distribuire utili.

La Fondazione ha facoltà di istituire sedi secondarie, rappresentanze, uffici ed ogni altro genere di unità locale consentita dalle norme, per lo svolgimento della sua attività istituzionale.

### Art. 2 - Scopo

Il FORUM UNIREC-CONSUMATORI promuove la collaborazione ed il dialogo tra le imprese di gestione e recupero crediti e i consumatori, mediante studi, approfondimenti ed altre iniziative rivolte ai consumatori, dirette a:

- monitorare il rapporto, le attese e la soddisfazione dei consumatori nei confronti dei servizi di gestione e recupero crediti;
- consentire scelte consapevoli da parte dei consumatori, anche tramite iniziative di informazione ed educazione sui temi del recupero crediti e dell'indebitamento;
- stimolare la riflessione sulla funzione economico-sociale del recupero crediti;
- attivare idonei strumenti di conciliazione fra consumatori ed aziende di gestione e recupero crediti in caso di contenzioso.

1

Per il raggiungimento dei suoi scopi, il FORUM UNIREC-CONSUMATORI potrà, tra l'altro:

- a) stipulare ogni atto o contratto che sia considerato opportuno ed utile al raggiungimento degli scopi statutari;
- b) stipulare convenzioni per l'affidamento a terzi di parte della propria attività;
- c) svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento dei fini istituzionali, attività di comunicazione delle proprie attività, con qualsiasi mezzo di diffusione;
- d) promuovere azioni di sensibilizzazione e collaborazione con le imprese titolari del credito e le loro Associazioni;
- e) svolgere ogni altra attività idonea al perseguimento delle finalità statutarie.

### Art. 3 - Patrimonio

Per il perseguimento dei fini statutari del FORUM UNIREC-CONSUMATORI e per garantirne il funzionamento, il patrimonio è composto: dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro, da beni mobili o altre utilità e contributi impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dal Fondatore; dalle elargizioni di qualsiasi altro soggetto terzo, pubblico o privato.

#### **Art. 4 - Organi**

Sono Organi del FORUM UNIREC-CONSUMATORI:

- il Presidente;
- il Vicepresidente;
- il Consiglio: con i Consiglieri delegati in parti uguali dal Fondatore e dalle Associazioni dei consumatori;
- il Revisore dei conti.

Gli organi del FORUM decadono trascorsi due anni dall'insediamento e comunque in tutti i casi di decadenza del Consiglio Direttivo di UNIREC.

#### **Art. 5 - Presidente**

Il Presidente è nominato dal Fondatore, che ha altresì facoltà di revocarlo dall'incarico.

Il Presidente dura in carica per un biennio, rinnovabile consecutivamente per un solo un mandato.

Ha la legale rappresentanza del FORUM UNIREC-CONSUMATORI di fronte ai terzi ed agisce avanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, adempiendo a tutte le formalità necessarie.

Egli provvede all'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione ed in genere alla gestione del FORUM UNIREC-CONSUMATORI con criteri di economicità, efficacia ed efficienza, nell'ambito dei piani e dei progetti deliberati dal Consiglio.

2

In particolare, il Presidente coadiuvato dal Vicepresidente:

- propone al Fondatore, sentite le Associazioni dei consumatori più rappresentative a livello nazionale con particolare expertise in materia di gestione e recupero crediti, i membri esterni ed indipendenti dal settore della gestione e recupero crediti da nominare nel Consiglio della Fondazione, in numero massimo di due, individuandoli tra persone fisiche, enti o associazioni, tenendo conto della necessità di garantire la loro più ampia rappresentatività;
- cura le relazioni con enti, Istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi nonché instaura rapporti di collaborazione e sostegno delle singole iniziative del FORUM UNIREC-CONSUMATORI;
- verifica l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora se ne ravvisi la necessità, sottoponendo al Fondatore le eventuali modifiche, sentito il Consiglio;
- propone al Fondatore, sentito il Consiglio, di deliberare in merito allo scioglimento del FORUM UNIREC-CONSUMATORI.

#### **Art. 6 - Consiglio**

Il Consiglio è nominato dal Fondatore entro 60 giorni dall'insediamento del Consiglio Direttivo di UNIREC o comunque dalla scadenza del Consiglio uscente ed è costituito dal Presidente del FORUM UNIREC-CONSUMATORI, da rappresentanti di associati UNIREC e da un rappresentante di ogni Associazione aderente, nominato con proprie procedure, in composizione paritaria.

Il Presidente non è computato nel numero rilevante ai fini della pariteticità del Consiglio.

Il Consiglio, su proposta del Presidente, elegge tra i propri membri il Vicepresidente, indicato tra i Consiglieri rappresentanti le Associazioni dei consumatori.

È facoltà del Presidente invitare l'ultimo past President alle riunioni del Consiglio.

È membro di diritto del Consiglio il Presidente di UNIREC, o suo delegato.

Alle sedute del Consiglio prende parte il Segretario Generale di UNIREC, senza diritto di voto.

I Consiglieri nominati dal Fondatore sono scelti tra esponenti con incarichi direttivi degli associati UNIREC che abbiano manifestato al Presidente del FORUM la propria disponibilità, entro 15 giorni dall'avviso diffuso tra gli associati UNIREC.

Il Fondatore nomina, su proposta del Presidente del FORUM, i Consiglieri del FORUM, rappresentanti di associati UNIREC, secondo criteri di professionalità e rappresentatività del settore.

I componenti del Consiglio, nominati dal Fondatore, restano in carica due anni. I Consiglieri nominati dal Fondatore non possono rivestire il ruolo di Consigliere per più di due mandati consecutivi.

I Consiglieri nominati dalle Associazioni dei consumatori sono individuati in funzione della: a) esperienza maturata nel settore finanziario/bancario; b) posizione ricoperta in seno all'associazione di provenienza.

Su proposta del Presidente, sentito il Consiglio, possono partecipare alle commissioni di lavoro:

- esperti indipendenti di associazioni/enti che rappresentano innanzi alle Istituzioni interessi coincidenti o comuni con quelli FORUM UNIREC-CONSUMATORI;
- società committenti.

Il Consiglio:

- attua i programmi del FORUM UNIREC-CONSUMATORI, nell'ambito degli scopi e delle attività di cui all'art. 2;
- verifica i risultati complessivi delle attività individuate; approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo;
- su richiesta del Presidente, esprime il parere vincolante su eventuali modifiche statutarie;
- su richiesta del Presidente, esprime il parere in merito allo scioglimento del FORUM UNIREC-CONSUMATORI ed alla devoluzione del patrimonio;
- su proposta del Presidente, nomina il Vicepresidente;
- nomina il Revisore dei conti.

Il Consiglio può nominare apposite commissioni di lavoro per lo sviluppo di singoli progetti che necessitino di competenze particolari, fissandone di volta in volta composizione, compiti e durata.

Almeno una volta all'anno, il Consiglio promuove un incontro pubblico per illustrare le iniziative della Fondazione.

La partecipazione dei rappresentanti delle Associazioni dei consumatori alle riunioni del Consiglio dà diritto alla corresponsione di gettoni di presenza omnicomprendivi.

Le Associazioni o società di appartenenza possono revocare il mandato dei Consiglieri delegati.

Le modalità di adesione e di esclusione dal FORUM sono disciplinate da apposito regolamento, che fa parte integrante del presente Statuto.

I membri del Consiglio del FORUM si impegnano alla massima riservatezza in merito a tutte le informazioni che si ricevono nell'ambito della partecipazione alle attività promosse dal FORUM, salvo diversi accordi assunti con la Presidenza.

### **Art. 7 - Riunioni e delibere del Consiglio**

Il Consiglio si riunisce almeno 5 (cinque) volte l'anno su iniziativa del Presidente senza particolari vincoli di forma per la sua convocazione.

L'avviso di convocazione, inoltrato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.

Le riunioni possono tenersi anche tramite l'utilizzo di mezzi di comunicazione a distanza.

Anche singoli Consiglieri, qualora sia ammesso dal Presidente, possono prendere parte alle riunioni mediante mezzi di comunicazione a distanza e possono parimenti esercitare il diritto di voto.

Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite con la presenza, direttamente o per delega, della maggioranza sia dei componenti nominati dal Fondatore che dei componenti nominati dalle Associazioni dei consumatori.

Le delibere sono valide con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente. Delle riunioni è redatto apposito verbale sottoscritto da chi presiede.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

### **Art. 8 - Esercizio finanziario**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Entro il mese di novembre il Consiglio approva il bilancio economico di previsione dell'esercizio successivo ed entro il 30 aprile successivo il bilancio consuntivo di quello decorso.

È vietata la distribuzione di utili o avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita del FORUM UNIREC-CONSUMATORI, se la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

### **Art. 9 - Revisore dei conti**

Il Revisore dei conti è nominato, su proposta del Presidente, dal Consiglio e deve essere iscritto nel registro dei Revisori Contabili. Il Revisore dei conti accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di rendiconto economico e finanziario, redigendo

apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa. Il Revisore dei conti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio. Il Revisore dei conti resta in carica 2 (due) anni.

#### **Art. 10 - Liquidazione**

In caso di estinzione e scioglimento, per qualunque causa, e di conseguente liquidazione ai sensi dell'art. 30 c.c., il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altri enti che perseguano finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità.

La destinazione del patrimonio viene deliberata con determinazione del Consiglio, validamente costituitosi in adunanza con la presenza della maggioranza dei membri, a maggioranza dei due terzi dei presenti.

#### **Art. 11 - Clausola di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti.

#### **Art. 12 - Norma transitoria**

Le norme del presente Statuto dispongono per l'avvenire.

Il Consiglio alla data di approvazione del presente Statuto rimane in carica sino al 31 dicembre 2018.

Il Consiglio, nominato successivamente all'approvazione del presente Statuto, scadrà in concomitanza con l'insediamento del nuovo Consiglio del Fondatore.